

COMUNE DI COSTA VALLE IMAGNA PROVINCIA DI BERGAMO

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 9 del 14-05-2021

Adunanza Ordinaria di Prima convocazione – Seduta Segreta.

OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO TARI E DETERMINAZIONE ALIQUOTE ANNO 2021

L'anno duemilaventuno addì quattordici del mese di maggio alle ore 20:30, nella sala delle adunanze consiliari, si è riunito il Consiglio Comunale di Costa Valle Imagna, convocato per oggi con l'osservanza delle formalità prescritte dalla vigente normativa.

All'appello i seguenti consiglieri risultano:

11 3 3		Presenti/Assenti
MAZZOLENI UMBERTO	SINDACO	Presente
BRUMANA FEDERICA	VICE SINDACO	Presente
FUMAGALLI GIOVANNI	CONSIGLIERE	Presente
BRUMANA ANTONIO	CONSIGLIERE	Presente
BRUMANA ALBERTO	CONSIGLIERE	Presente
MAZZOLENI ERICA	CONSIGLIERE	Presente
MAZZOLENI LORENZO	CONSIGLIERE	Assente
CAPOFERRI CARLO FRANCESCO	CONSIGLIERE	Presente
MAZZOLENI FERRACINI PAOLO	CONSIGLIERE	Presente
MAZZOLENI GIOVANNI	CONSIGLIERE	Presente
TONANI MARCO ALBERTO	CONSIGLIERE	Presente in videoconferenza

TOTALE <u>10</u> presenti <u>1</u> assenti

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE LEANDRA SAIA, che cura la redazione del presente verbale. Constatata la presenza del numero legale di consiglieri necessario per la validità dell'adunanza, il sig. UMBERTO MAZZOLENI (SINDACO) assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato, posto al n. dell'ordine del giorno.

PARERI DEI RESPONSABILI DEI SERVIZI:

Si esprime parere Favorevole in ordine alla Regolarità Tecnica a norma art. 49 comma 1 D.Lgs 267/2000.

Costa Valle Imagna, 08-01-2021

il responsabile del servizio f.to (ALBERTO BRUMANA)

Si esprime parere Favorevole in ordine alla Regolarita' contabile a norma art. 49 comma 1 D.Lgs 267/2000.

Costa Valle Imagna, 08-01-2021

il responsabile del servizio f.to (ALBERTO BRUMANA)

IL CONSIGLIO COMUNALE

Il Consigliere Tonani Marco assiste alla seduta in videoconferenza.

PREMESSO che:

- a) l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC);
- b) l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza dal 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);

Richiamato l'art. 1, comma 702 della citata legge 147/2013, il quale in materia di IUC prevede che "Resta ferma l'applicazione dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446." Considerato che il citato art. 52, del D.lgs n. 446/1997, attribuisce ai Comuni ed alle Province una potestà regolamentare di carattere generale di disciplina delle proprie entrate, anche tributarie;

DATO ATTO che:

a) il comune di Costa Valle Imagna con deliberazione del consiglio comunale n. 12 del 26 settembre 2014, adottata ai sensi dell'articolo 52, del decreto legislativo n. 446 del 1997, ha approvato il regolamento per l'applicazione della IUC imposta unica comunale – componente relativa alla tassa sui rifiuti TARI modificato con delibera n.9 del 31 marzo 2017;

Richiamato l'art. del cit. Regolamento per l'applicazione della Tassa Sui Rifiuti (TARI), il quale dispone che "Il Comune nella commisurazione delle tariffe tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158. I costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati da coprire con il gettito tariffario sono stabiliti annualmente con il piano finanziario redatto in base al rendiconto predisposto dall'affidatario del servizio e degli eventuali costi sostenuti dal Comune. I costi da coprire con le tariffe includono anche i costi per il servizio di spazzamento e lavaggio delle strade pubbliche";

VISTI in particolare:

- a) i commi 650 e 651 dell'art. 1 della cit. legge 147/2013, i quali dispongono, rispettivamente, che: "650. La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria.; 651. Il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.";
- b) il comma 654 dell'art. 1 della cit. legge 147/2013, il quale dispone che "In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.";
- c) il comma 654-bis dell'art. 1, della cit. legge 147/2013, il quale prevede che "Tra le componenti di costo vanno considerati anche gli eventuali mancati ricavi relativi a crediti risultati inesigibili con riferimento alla tariffa di igiene ambientale, alla tariffa integrata ambientale, nonché al tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES).";
- d) l'art. 1, comma 683, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, il quale dispone che "683. Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia,....";
- e) il D.P.R. 27 aprile 1998, n. 158 disciplinante il metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani;

CONSIDERATO che con la legge di Bilancio di previsione 2018 (Legge n. 205/2017) sono stati attribuiti all'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico (Aeegsi) compiti di regolazione anche nel settore dei rifiuti. Così, dal 1° gennaio 2018 la precedente Autorità trasforma la propria denominazione in ARERA, Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente. L'istituzione di ARERA nasce dall'esigenza, manifestata da più parti, di individuare un'autorità a livello nazionale in grado di uniformare i criteri di determinazione delle tariffe del prelievo sui rifiuti, sia esso di natura patrimoniale, ossia corrispettiva, quanto di natura tributaria. Sul territorio nazionale, infatti, sono presenti diversi gestori del servizio di raccolta dei rifiuti urbani che erogano prestazioni con modalità spesso differenti, a volte anche in maniera rilevante, e con costi altrettanto differenti. Tale criticità ha condotto il legislatore ad introdurre la previsione di cui al comma 527 della richiamata Legge di bilancio 2018, con cui ha attribuito all'autorità la funzione di "predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti";

DATO ATTO che l'articolo 1, comma 527, della legge 205/17, "al fine di migliorare il sistema di regolazione del ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, per garantire accessibilità, fruibilità e diffusione omogenee sull'intero territorio nazionale nonché adeguati livelli di qualità in condizioni di efficienza ed economicità della gestione, armonizzando gli obiettivi economico-finanziari con quelli generali di carattere sociale, ambientale e di impiego appropriato delle risorse, nonché di garantire l'adeguamento infrastrutturale agli obiettivi imposti dalla normativa europea", ha assegnato all'Autorità funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani e assimilati, precisando che tali funzioni sono attribuite "con i medesimi poteri e nel quadro dei principi, delle finalità e delle attribuzioni, anche di natura sanzionatoria, stabiliti dalla legge 481/95".

Rilevato che, la predetta disposizione, espressamente attribuisce all'Autorità, tra le altre, le funzioni di

- "predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio 'chi inquina paga'" (lett. f);
- "approvazione delle tariffe definite, ai sensi della legislazione vigente, dall'ente di governo dell'ambito territoriale ottimale per il servizio integrato e dai gestori degli impianti di trattamento" (lett. h);
- "verifica della corretta redazione dei piani di ambito esprimendo osservazioni e rilievi". (lett. i)

CONSIDERATO che il 31 ottobre 2019 ARERA ha deliberato, con atto n. 443/2019, i criteri per la determinazione dei costi efficienti relativi al servizio integrato dei rifiuti. In particolare, la delibera ha delineato le modalità e le tempistiche per la determinazione di tali tariffe, in conformità ai criteri comunitari, ossia al principio "chi inquina paga", sancito dall'art. 14 della Direttiva n. 2008/98/CE;

RICHIAMATE:

- a) la determinazione ARERA n. 02/DRIF/2020 del 27 marzo 2020, recante "chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con la deliberazione 443/2019/r/rif (MTR) e definizione delle modalità operative per la trasmissione dei piani economico finanziari".
- b) la deliberazione ARERA n. 238/2020/R/RIF del 23 giugno 2020 "adozione di misure per la copertura dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, per il periodo 2020-2021 tenuto conto dell'emergenza epidemiologica da covid-19";

CONSIDERATO che dalla citata normativa emerge la necessità di provvedere all'approvazione delle tariffe del tributo sui rifiuti previa approvazione del piano finanziario quale atto preliminare incidente nella determinazione delle tariffe;

RICHIAMATO in particolare l'art. 6 della deliberazione ARERA n. 443/2019, il quale disciplina la procedura di approvazione del Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, prevedendo in particolare che il piano deve essere validato dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore del servizio rifiuti e rimette all'ARERA il compito di approvare il predetto Piano Finanziario, dopo che l'Ente territorialmente competente ha assunto le pertinenti determinazioni;

TENUTO CONTO che nel territorio in cui opera il Comune di Mornico al Serio non è presente e/operante l'Ente di Governo dell'ambito, previsto ai sensi della D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148 e che in base alle vigenti norme le funzioni di Ente territorialmente competente previste dalla deliberazione ARERA 443/2019 sono svolte dal Comune;

PRESO ATTO, l'atto di validazione con esito positivo è stato registrato al protocollo comunale con n. 1227, allegato come parte integrale e sostanziale al presente atto;

VISTO l'allegato Piano Finanziario relativo al servizio di gestione dei rifiuti urbani per l'anno 2021, redatto in base ai criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 e s.m.i. nonché in base alla cit. deliberazione 31 ottobre 2019 n. 443/2019 dell'ARERA, avente per oggetto la definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021, e predisposto dal soggetto gestore del servizio (o dai soggetti gestori del servizio) e la successiva integrazione operata dal Comune, relativamente ai costi riferiti alle attività attinenti il servizio di gestione integrata dei rifiuti svolte direttamente dal Comune, il quale espone un costo complessivo di € 483.791,00 (di cui Euro197.417,00 componenti di costo fisse + Euro 283.374,00componenti di costo variabile);

DATO ATTO che il Piano Finanziario è stato predisposto nel rispetto dell'articolo 1, comma 653 della Legge n. 147/2013, come modificato dall'art. 1, comma 27, lettera b) della Legge n. 208/2015, il quale prevede che il comune, a partire dall'anno 2018, nella determinazione dei costi del servizio di nettezza urbana debba avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard (vedi D.P.C.M. del 29 dicembre 2016 relativo all'adozione delle note metodologiche relative alla procedura di calcolo per la determinazione dei fabbisogni standard ed il fabbisogno standard per ciascun comune delle regioni a statuto ordinario riguardanti varie funzioni, tra cui quella del servizio smaltimento rifiuti), tenuto conto dell'aggiornamento delle linee guida interpretative per l'applicazione del comma 653 dell'art. 1 della Legge n. 147 del 2013 per supportare gli enti locali che devono approvare i piani finanziari e le tariffe della TARI per l'anno 2021 (pubblicate sul sito del Ministero delle Finanze in data 30 dicembre 2020);

RITENUTO per quanto sopra di potere approvare il Piano finanziario TARI per l'anno 2021 risultante dagli allegati come parte integrante e sostanziale della presente deliberazione e di trasmettere gli stessi all'ARERA, ai fini della successiva approvazione, come previsto dall'art. 6 della deliberazione ARERA n. 443/2019;

DATO ATTO che secondo quanto previsto dall'art. 6, comma 6, della deliberazione ARERA n. 443/2019, "fino all'approvazione da parte dell'Autorità di cui al comma precedente, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall'Ente territorialmente competente";

VISTO l'art. 1, comma 683, della legge 147/2013 il quale dispone che "Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia";

VISTO l'articolo 107, comma 5, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18 (convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 24 aprile 2020, n. 27) il quale dispone che "5. I comuni possono, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. L'eventuale conguaglio tra i costi

risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021";

VISTO l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, che dispone: «Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF (omissis......) nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento»;

VISTO l'art. 1 comma 169 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il quale stabilisce: «Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1º gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno».

VISTA la legge 30 dicembre 2020, n. 178 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023 (in G.U. n. 322 del 30 dicembre 2020);

VISTO il parere di regolarità tecnica e contabile espresso dal Responsabile dell'Area Amministrativa e Finanziaria, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

VISTI:

- l'art. 42, comma 2, lettera f), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" che attribuisce al Consiglio Comunale la competenza all'approvazione del presente atto, trattandosi di atto a carattere generale incidente nella determinazione delle tariffe;
- il d.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 e s.m.i., nonché il cit. Regolamento comunale per l'applicazione della TARI;

Tutto ciò premesso e considerato;

CON VOTI favorevoli n. 7 astenuti n. 3 (Mazzoleni Giovanni, Mazzoleni Ferracini Paolo e Capoferri Carlo) espressi per alzata di mano

DELIBERA

- 1) DI PRENDERE ATTO e di approvare le premesse costituenti parte integrale e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
- 2) DI PRENDERE ATTO che è stata effettuata la procedura di validazione per la validazione, ha trasmessa in data 29.03.2021, a mezzo PEC, l'atto di validazione con esito positivo registrato al protocollo comunale con n. 1227, allegato come parte integrale e sostanziale al presente atto;

- 3) DI STABILIRE, per le motivazioni riportate nella allegata relazione illustrativa al piano finanziario, i valori dei parametri la cui determinazione è rimessa, dalla deliberazione ARERA n. 443/2019, all'Ente territorialmente competente, nella misura indicata negli allegati;
- 4) DI APPROVARE l'allegato Piano Finanziario della TARI relativo al servizio di gestione dei rifiuti urbani per l'anno 2021, costituente parte integrante e sostanziale del presente atto, predisposto in base ai criteri citati in premessa e composto dalla seguente documentazione:

Sezione Gestore:

- o PEF 2021 Grezzo
- o relazione di accompagnamento GREZZA;
- o relazione modello gestionale-livelli di qualità
- O Specifica dei beni delle strutture e dei servizi
- Risorse finanziarie necessarie
- o documentazione contabile RELAZIONE
- o documentazione contabile SCHEDE
- o dichiarazione di veridicità GESTORE;

> Sezione Ente:

- o relazione di accompagnamento;
- o scheda Appendice 1 al MTR (versione integrata con la Deliberazione 238/2020/R/rif)
- o dichiarazione di veridicità dell'Ente;

> Atto di validazione:

- o scheda rilevazione dati per validazione PEF
- o verbale di validazione;
- 5) DI DARE ATTO che la documentazione di cui al punto 4) è stata sottoscritta con dispositivo di firma elettronica in corso di validità ed è stata acquisita in formato digitale nel fascicolo istruttorio;
- 6) Di TRASMETTERE copia del presente atto e relativi allegati, all'ARERA ai sensi dell'articolo 8 della deliberazione dell'ARERA del 31 ottobre 2019 n. 443/2019.

Infine il Consiglio Comunale, stante l'urgenza di provvedere, con separata votazione e con favorevoli n. 7 astenuti n. 3 (Mazzoleni Giovanni, Mazzoleni Ferracini Paolo e Capoferri Carlo) espressi per alzata di mano

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Per copia conforme all'originale per uso amministrativo .

Costa Valle Imagna, lì

II Presidente f.to MAZZOLENI UMBERTO

II Segretario comunale f.to SAIA LEANDRA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

(Art. 124 T.U.E.L. 18/08/2000, n. 267)

Si certifica che la suestesa deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line del Comune in data odierna al n. e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi fino al
Li
Il ViceSegretario Comunale f.to ALLETTO SALVATORE

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' (Art. 134, comma 3, T.U.E.L. 18/08/2000, n. 267)
Si certifica che la suestesa deliberazione è divenuta esecutiva in data: senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o competenza ai sensi dell'art. 134, comma 3, del T.U.E.L. 18/08/2000, n. 267.
Li
Il ViceSegretario Comunale
f.to ALLETTO SALVATORE

II ViceSegretario Comunale ALLETTO SALVATORE